CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Edilizia

Pratica Edilizia 2024/534

Marca da bollo Identificativo n. 01231019972249	Diritti di Segreteria € 110,00 PagoPA del 04/07/2024

AUTORIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 82 del DPR n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitato dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al II comma lett. b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla - osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località ricadenti nella fascia di rispetto di mt.150 dalle sponde dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n.1775, disposizioni ora contenute nel D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Visto che l'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 delega ai Comuni, che si avvalgono per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi non elencati dal 1° comma del medesimo articolo.

Visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Considerato che il Comune di Alba è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2009, nominata con provvedimento sindacale del 25/09/2019 n. 39, ed è pertanto autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (annoverato al n. 370 dell'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio – L.R. 32/08, pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte).

Vista la L.R. 19/10/2021 n. 25, che con l'art. 77 ha modificato la L.R. 32/2008, in materia di autorizzazioni paesaggistiche semplificate, prevedendo l'esclusione dall'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio per le Autorizzazione Paesaggistiche Semplificate.

Vista la domanda presentata in data 29/04/2024, protocollo generale n. 20679AA/2024 da DELLATORRE ELISABETTA, in qualità di Amministratore del CONDOMINIO CORSO CORTEMILIA 86, corredata da elaborati grafici e dalla relazione paesaggistica, relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica (ex Galasso) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i inerente i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate

del fabbricato residenziale esistente in CSO CORTEMILIA n. 86 (Catasto Terreni foglio 49, numero 405, Urbano foglio 49, numero 405).

Considerato che la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è stata iscritta al n. 2024/534 del registro delle pratiche edilizie.

Considerato che l'intervento ricade in area di PRG: "Br5 - Zona di Corso Cortemilia".

Considerato che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- 06/06/2024 - DLLLBT74D60B111L-05062024-1240.MDA.Modello_0171.RelPaeSempli.pdf.p7m

- 06/06/2024 – DLLLBT74D60B111L-05062024-1240.Modello_0171.010_0.fotosimulazione1

.pdf.p7m

- 29/04/2024 - DLLLBT74D60B111L-19032024-0937.Modello_0022.020_0.RELAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m

- 06/06/2024 – DLLLBT74D60B111L-05062024-1240.Modello_0171.010_1.ELABORATO Aggiornato.pdf.p7m.

Considerato che, con nota in data 06/06/2024, protocollo generale n. 26872 è stato richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli.

Considerato che la richiesta è stata ricevuta dalla Soprintendenza il 06/06/2024 (trasmissione tramite posta elettronica certificata).

Considerato inoltre che è trascorso il termine previsto di venti giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere.

Considerato infine che, ai sensi di legge, è data facoltà all'Amministrazione Competente di provvedere sulla domanda di Autorizzazione.

Viste le integrazioni pervenute in data 06/06/2024 prot. n. 26837, in data 04/07/2024, prot. n. 31704 ed in data 13/07/2024, prot. n. 36390.

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., ed in particolare l'art. 146.

Vista la L.R. n. 32/08 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 31/2017 e s.m.i.

rilascia la presente,

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

alla Sig.ra DELLATORRE ELISABETTA, in qualità di Amministratore del CONDOMINIO CORSO CORTEMILIA 86, per i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate del fabbricato residenziale esistente in CSO CORTEMILIA n. 86 (Catasto Terreni foglio 49, numero 405, Urbano foglio 49, numero 405).

La presente Autorizzazione Paesaggistica Semplificata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Essa non costituisce quindi titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente autorizzazione paesaggistica, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (DPR 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

ALBA, lì 18/07/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Gianluca Giachetti

Firmato digitalmente